
Statuti



in vigore dal 17 giugno 2020



1. Denominazione e sede

Art. 1 Denominazione

Sotto la denominazione "SW!SS REHA - Vereinigung der Rehabilitationskliniken der Schweiz" / "SW!SS REHA - Association des cliniques de réadaptation suisses" / "SW!SS REHA - Associazione delle cliniche di riabilitazione svizzere" è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e ss. del Codice civile svizzero (CC) e dei presenti Statuti, denominata nel prosieguo SW!SS REHA.

Art. 2 Sede

La sede di SW!SS REHA è il domicilio della Segreteria.

2. Scopo e informazioni generali

Art. 3 Scopo

- 1 SW!SS REHA ha come scopo la tutela, la promozione e la rappresentanza degli interessi medici, di politica sanitaria e sociale, nonché giuridici ed economici dei suoi membri.
- 2 SW!SS REHA persegue tale scopo in particolare tramite le seguenti misure:
 - promozione della collaborazione e dello scambio di esperienze fra i membri
 - promozione e coordinamento della formazione, formazione continua e perfezionamento, nonché della ricerca tecnica;
 - sviluppo di criteri di qualità e prestazione;
 - promozione e coordinamento di misure relative al controllo di qualità ovvero alla garanzia della qualità;
 - offerta e mediazione di prestazioni di servizi ai membri di SW!SS REHA e a terzi;
 - informazione e rappresentanza nei confronti di organi politici, di altre organizzazioni e del pubblico;
 - collaborazione nella procedura di consultazione e nell'esecuzione di leggi, ordinanze e prescrizioni cantonali e federali;
 - rappresentanza degli interessi dell'associazione e dei membri in politica, innanzi a tribunali e autorità, nonché nei confronti dei soggetti che si assumono le spese, come gli assicuratori sociali quali casse malattia, assicurazioni private e altri;
 - consolidamento, protezione e cura del marchio SW!SS REHA.

Art. 4 Informazioni generali

SW!SS REHA ha una posizione neutra a livello politico e confessionale.

3. Partecipazione in qualità di membri

Art. 5 Membri

La partecipazione in qualità di membri è aperta a cliniche di riabilitazione e ad ospedali somatici acuti con reparti di riabilitazione che abbiano la propria sede in Svizzera e che adempiano ai criteri di qualità e di prestazione stabiliti da SW!SS REHA.

Art. 6 Richiesta di ammissione

- 1 Chi desideri diventare membro deve far pervenire alla Segreteria, all'attenzione della Direzione, una richiesta scritta, fornendo la prova che soddisfa i criteri di qualità e di prestazione vincolanti per i membri di SW!SS REHA ed è in possesso della relativa certificazione. La Segreteria esamina la richiesta di ammissione e fa pervenire una domanda alla Direzione.
- 2 La Segreteria pubblica le richieste di ammissione nelle comunicazioni sociali. I membri possono esprimersi per iscritto sulla richiesta di ammissione entro 90 giorni dalla pubblicazione.
- 3 I costi per l'esame della richiesta di ammissione sono dovuti anche qualora detta richiesta venga rifiutata.

Art. 7 Ammissione

In merito alla richiesta di ammissione decide la Direzione. I rifiuti devono essere motivati.

Art. 8 Cancellazione della partecipazione in qualità di membro

- 1 La partecipazione in qualità di membro decade in caso venga meno la certificazione SW!SS REHA.
- 2 In caso venga meno solo la certificazione in un settore e il membro conserva la certificazione almeno in un altro settore, la partecipazione in qualità di membro resta valida. L'uso del marchio SW!SS REHA è disciplinato in un documento separato.

Art. 9 Uscita

L'uscita da SW!SS REHA può avvenire previo termine di disdetta di sei mesi per la fine di ciascun anno civile e dopo aver adempito a tutti gli obblighi.

Art. 10 Esclusione

- 1 Con la maggioranza dei due terzi dei voti, Assemblea generale può pronunciare l'esclusione di un membro. L'esclusione viene pronunciata in particolare, ma non esaustivamente, qualora un membro:
 - contravvenga gravemente agli interessi di SW!SS REHA;
 - trasgredisca ripetutamente le prescrizioni dei presenti Statuti o le deliberazioni dell'Assemblea generale;
 - non adempia agli obblighi finanziari anche dopo ripetuti solleciti.
- 2 La decisione della Assemblea generale è definitiva.

Art. 11 Obblighi in caso di cancellazione della partecipazione in qualità di membro nonché di uscita e di esclusione

- ¹ Gli ex membri perdono tutti i diritti nei confronti di SW!SS REHA con effetto immediato, in particolare non hanno alcun diritto a indennità o prestazioni di qualsivoglia natura provenienti dal patrimonio dell'associazione. Tuttavia, essi rispondono per i contributi arretrati e in corso. Gli ex membri, subito dopo la disdetta della partecipazione in qualità di membro, rispettivamente dopo la cancellazione per il venir meno delle condizioni per detta partecipazione oppure dopo l'esclusione, devono omettere nella loro corrispondenza interna ed esterna (in particolare, ma non esaustivamente, sito Web, materiale pubblicitario, corrispondenza, ecc.) qualsiasi riferimento a SW!SS REHA.
- ² L'associazione non risponde delle conseguenze di una mancata (ri)certificazione né nei confronti della clinica né nei confronti di terzi.

4. Contributo di membri e obblighi dei membri**Art. 12 Contributo membro**

Ciascun membro di SW!SS REHA è tenuto al pagamento del contributo membro stabilito annualmente dall'Assemblea generale.

Art. 13 Obblighi dei membri

- 1 I membri sono obbligati a fornire alla Segreteria tutte le informazioni necessarie al conseguimento dello scopo dell'associazione e a mettere a disposizione dati per le analisi di settore secondo criteri standard.
- 2 I membri rinnovano la o le loro certificazioni entro tre anni, assumendosi le spese di rinnovo. I dettagli sono disciplinati nel regolamento di certificazione.
- 3 Di norma, vale a dire fatte salve le leggi applicabili e l'autorizzazione degli organi o autorità competenti, i membri sono tenuti:
 - a rispettare le deliberazioni assunte dall'Assemblea generale e dalla Direzione;
 - ad osservare ovvero a rispettare le raccomandazioni e direttive interne emanate da SW!SS REHA, nonché gli accordi conclusi da quest'ultima.

5. Organizzazione dell'associazione**Art. 14 Organi**

Gli organi di SW!SS REHA sono:

- L'Assemblea generale (art. 14 ss.);

- La Direzione (art. 18 ss.);
- La Presidenza (art. 21);
- La Segreteria (art. 22);
- L'Ufficio di revisione (art. 23);

6. Assemblea generale

Art. 15 Funzione e organizzazione

- 1 L'Assemblea generale rappresenta l'organo supremo di SW!SS REHA.
- 2 L'Assemblea generale ordinaria ha luogo una volta all'anno. In caso di necessità, assemblee generali straordinarie possono essere convocate dalla Direzione ovvero devono essere convocate da quest'ultima qualora un decimo dei soci lo richieda per iscritto. In tal caso, l'assemblea deve essere convocata entro un termine di tre mesi.
- 3 Le convocazioni alle assemblee generali ordinarie e straordinarie devono essere spedite almeno due settimane prima dell'Assemblea generale, con indicazione degli oggetti all'ordine del giorno. Deve essere inviato un preavviso almeno otto settimane prima.
- 4 Le mozioni dei membri, che devono essere sottoposte all'Assemblea generale ordinaria per la votazione, devono pervenire per iscritto al Presidente almeno sei settimane prima della data dell'assemblea. Qualora pervengano dopo tale termine, è la Direzione a decidere se una mozione debba comunque essere iscritta all'ordine del giorno. La Direzione può prorogare la deliberazione a un'assemblea generale successiva.
- 5 Le assemblee generali vengono tenute dal Presidente oppure, in caso d'impedimento, da un Vicepresidente.

Art. 16 Diritti di voto

- 1 Ciascun membro ha due voti nell'assemblea generale. I diritti di voto devono essere esercitati da ciascuno dei due rappresentanti designati e con diritto di voto, l'uno preposto alla direzione medica aziendale, commerciale od ospedaliera^[1] e l'altro alla direzione amministrativa aziendale, commerciale od ospedaliera del rispettivo membro.
- 2 È escluso il voto per procura.

^[1] In caso di aziende con più sedi: Il livello di gestione operativa più alto di la direzione generale dell'azienda.
In caso di aziende con una sede: livello di gestione operativa della direzione commerciale e ospedaliera.

Art. 17 Funzioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale è competente esclusivamente per i seguenti affari:

- approvazione del verbale dell'ultima l'Assemblea generale;
- approvazione della relazione annuale;
- approvazione del conto annuale e discarico dell'Ufficio di revisione;
- determinazione dei contributi membro e dei contributi speciali a destinazione vincolata;
- nomina:
 - del Presidente;
 - dei restanti membri della Direzione;
 - dell'Ufficio di revisione;
- adozione delle linee guida di SW!SS REHA
- approvazione del regolamento di certificazione e dei criteri di qualità e di prestazione vincolanti per i membri di SW!SS REHA;
- approvazione del preventivo;
- deliberazione su altre questioni che le vengano sottoposte dalla Direzione o che siano riservate all'Assemblea generale ai sensi dei presenti Statuti;
- mozioni dei membri;
- esclusione di membri;
- modifiche degli Statuti;
- scioglimento di SW!SS REHA.

Art. 18 Deliberazione dell'Assemblea generale

- 1 Ciascuna assemblea generale convocata ai sensi degli Statuti è atta a deliberare indipendentemente dal numero di membri presenti.
- 2 L'Assemblea generale prende le sue decisioni e procede alle sue nomine, salvo diversa prescrizione negli Statuti, a maggioranza dei voti espressi. Le astensioni e le schede vuote non vengono conteggiate nell'individuazione della maggioranza. Per le deliberazioni, in caso di parità decide il Presidente, nelle votazioni si procede al sorteggio dopo il secondo turno.
- 3 Occorre una maggioranza dei due terzi dei voti espressi per la modifica degli Statuti, l'esclusione di membri o lo scioglimento di SW!SS REHA.
- 4 Le votazioni e le nomine sono effettuate per voto palese, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea generale.
- 5 L'Assemblea generale non può deliberare su affari che non siano compresi nell'ordine del giorno.

7. La Direzione

Art. 19 Composizione della Direzione

- 1 La Direzione è costituita dal Presidente e da almeno altri tre membri della Direzione.
- 2 La compongono in via paritaria rappresentanti delle direzioni mediche e amministrative dei membri dell'associazione. Può far parte della Direzione un solo rappresentante per membro.
- 3 La Direzione si costituisce da sé. È fatto salvo l'art. 16.
- 4 La durata del mandato è di quattro anni. I membri della Direzione sono rieleggibili una volta decorso tale periodo. In caso di elezioni sostitutive, un membro della Direzione si intende eletto per il periodo residuo del mandato in corso.
- 5 La Direzione è autorizzata a sostituire per cooptazione i membri della Direzione uscenti per il periodo di tempo che intercorre fino alla successiva Assemblea generale.
- 6 L'Amministratore partecipa alle sedute della Direzione con voto consultivo.

Art. 20 Organizzazione e deliberazione della Direzione

- 1 La Direzione viene convocata dal Presidente e, in caso d'impedimento, dal Vicepresidente ogni qualvolta gli affari lo richiedano o qualora almeno la metà dei membri dell'associazione chieda la convocazione di una seduta.
- 2 La Direzione è atta a deliberare se è presente la maggioranza dei membri della Direzione. Essa prende le sue decisioni e procede alle sue nomine per alzata di mano dei votanti. In caso di parità, decide il Presidente.
- 3 Per quanto concerne le deliberazioni assunte tramite circolare, è necessaria l'approvazione di una maggioranza pari a due terzi di tutti i membri della Direzione.
- 4 Le decisioni della Direzione sono considerate decisioni definitive dell'associazione, ad eccezione delle competenze attribuite dai presenti Statuti esclusivamente all'Assemblea generale.

Art. 21 Funzioni della Direzione

Alla Direzione compete la guida strategica di SW!SS REHA. Essa rappresenta gli interessi generali di SW!SS REHA secondo gli Statuti e la legge. La Direzione dispone di tutti i poteri che non siano espressamente riservati a un altro organo, in particolare:

- guida e vigilanza strategiche sull'attività generale di SW!SS REHA;
- rappresentanza di SW!SS REHA nei confronti di terzi;
- convocazione dell'Assemblea generale;
- preparazione degli affari dell'Assemblea generale;
- esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale;
- creazione, conferimento del mandato e revoca di Commissioni specializzate;
- creazione, conferimento del mandato e revoca di Gruppi di lavoro (reparti);

- decisioni sulla certificazione e la ricertificazione in base a un rapporto di audit sul rispetto dei criteri di qualità e prestazione;
- regolamentazioni individuali in relazione alla cancellazione automatica della partecipazione in qualità di membro ai sensi dell'art. 8;
- assunzione dell'Amministratore e formulazione del mandato di prestazioni per la Segreteria;
- approvazione di regolamenti, qualora gli Statuti lo prevedano o gli interessi di SW!SS REHA o dei suoi membri lo richiedano;
- emanazione di un regolamento organizzativo;
- nomina e conferimento del mandato del Comitato politico;
- stesura del preventivo annuo e determinazione delle tasse di ammissione;
- determinazione di indennità fisse e di rimborsi spese (in particolare gettoni di presenza e spese di viaggio) ad organi e organismi dell'associazione;
- stesura di prese di posizione politiche;
- avvio di procedimenti giudiziari;
- controlling delle finanze.

Art. 22 La Presidenza

- 1 Il Presidente stabilisce gli oggetti all'ordine del giorno delle sedute della Direzione, presiede alle attività e alle consulenze degli organi di SW!SS REHA (in particolare, ma non esaustivamente, della Segreteria e del suo Amministratore), rappresenta SW!SS REHA verso l'esterno, vigila sull'osservanza degli Statuti e sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e della Direzione.
- 2 È il diretto superiore dell'Amministratore.
- 3 La Direzione nomina nella sua cerchia al massimo due Vicepresidenti che possono essere incaricati di svolgere determinati compiti.

8. La Segreteria

Art. 23 Funzioni e organizzazione della Segreteria

- 1 Alla Segreteria compete la guida operativa di SW!SS REHA.
- 2 L'Amministratore gestisce la Segreteria. Egli è responsabile dell'intera gestione operativa di SW!SS REHA. È subordinato al Presidente e partecipa alle sedute della Direzione con voto consultivo.
- 3 L'Amministratore ha, in particolare, le seguenti funzioni:
 - adempimento di tutte le funzioni e prestazioni volte all'attuazione della strategia generale approvata dalla Direzione e del mandato di prestazioni;
 - preparazione del preventivo all'attenzione della Direzione e gestione dei mezzi finanziari entro i limiti del preventivo;
 - comunicazione verso l'esterno in questioni operative;
 - preparazione e attuazione degli affari della Direzione sotto la guida del Presidente.

- 4 Le funzioni dettagliate della Segreteria sono disciplinate dalla Direzione in un regolamento separato.

9. L'Ufficio di revisione

Art. 24 Nomina e funzione dell'Ufficio di revisione

- 1 L'Assemblea generale nomina, per un mandato di quattro anni, un Ufficio di revisione i cui membri non possono far parte della Direzione. L'Ufficio di revisione è rieleggibile.
- 2 L'Ufficio di revisione esamina con cadenza annuale il conto d'esercizio e il bilancio di SW!SS REHA e redige all'Assemblea generale un rapporto scritto sul risultato della sua verifica. Per quanto concerne i suoi obblighi vigono per il resto le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 727 ss. CO).

10. Comitato politico e Commissioni specializzate

Art. 25 Il Comitato politico

- 1 Il Comitato politico è un organo consultivo della Direzione e affianca quest'ultima nelle questioni politiche e in questioni di collegamento in rete a livello di politica sanitaria.
- 2 La Direzione convoca i membri del Comitato politico e conferisce loro un mandato che definisce da un punto di vista temporale e contenutistico a propria discrezione.

Art. 26 Commissioni specializzate

- 1 La Direzione può nominare delle Commissioni specializzate per lo svolgimento di particolari compiti. Le Commissioni specializzate/i Gruppi di lavoro sottopongono le loro proposte alla Direzione.
- 2 La Direzione convoca i membri delle Commissioni specializzate o Gruppi di lavoro e conferisce loro un mandato che definisce da un punto di vista temporale e contenutistico a propria discrezione.

11. Finanze

Art. 27 Fondi

SW!SS REHA riceve i fondi per la propria attività da:

- tasse di ammissione;
- contributi dei membri che vengono stabiliti annualmente dall'Assemblea generale;
- contributi di membri a destinazione vincolata per particolari azioni;
- donazioni volontarie.

Art. 28 Responsabilità dei membri dell'associazione

Per quanto attiene agli obblighi di SW!SS REHA risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione. La responsabilità dei membri è limitata ai loro contributi scaduti.

Art. 29 Diritto di firma

Il diritto di firma viene stabilito dalla Direzione in un regolamento.

Art. 30 Tenuta dei conti

La contabilità di SW!SS REHA deve essere tenuta dalla Segreteria secondo criteri commerciali. L'esercizio coincide con l'anno civile.

Art. 31 Liquidazione

In caso di scioglimento di SW!SS REHA, l'Assemblea generale competente delibera sull'utilizzo del patrimonio.

12. Disposizioni finali

Art. 32 Legge

Nella misura in cui i presenti Statuti non contengano altre disposizioni, vigono le prescrizioni di cui all'art. 60 e ss. del Codice civile svizzero (CC).

Art. 33 Entrata in vigore

I presenti Statuti sono stati modificati per l'ultima volta dall'Assemblea generale in data 18 maggio 2017 e sono entrati immediatamente in vigore nella versione qui presente.

Berna, 17 giugno 2020



Willy Oggier



Berna, 17 giugno 2020

Guido Schommer
Direttore